



OSSERVAZIONI AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
n. 359/2021/R/EFR DEL 3 AGOSTO 2021

*“RICONOSCIMENTO DI PARTE DEGLI EXTRACOSTI
SOSTENUTI DAI DISTRIBUTORI NELL’AMBITO DEL
MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
PER L’ANNO D’OBBLIGO 2020”*

1. PREMESSA

Il presente documento riporta le osservazioni al DCO 359/2021/R/EFR *“Riconoscimento di parte degli extracosti sostenuti dai distributori nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica per l’anno d’obbligo 2020”*

Dopo alcune osservazioni di carattere generale, ed un breve richiamo ai principali fatti occorsi con riferimento all’anno d’obbligo 2020, si riportano le risposte puntuali agli spunti di consultazione presentati dall’Autorità nel documento in oggetto.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

In linea generale Italgas accoglie favorevolmente la proposta dell’Autorità di voler riconoscere parte dei costi aggiuntivi sopportati dai soggetti obbligati (S.O.) nell’anno d’obbligo 2020 per effetto di dinamiche di mercato e di variabili non appartenenti alla sfera di controllo dei S.O.. Tali costi, infatti, in assenza di un intervento regolatorio integrativo da parte dell’ARERA, avrebbero determinato ulteriori perdite ai soggetti obbligati in quanto il meccanismo ordinario di copertura tariffaria, per effetto del *cap* di 250 €/TEE, sarebbe stato del tutto incapace di controbilanciare l’esborso richiesto ai S.O.. Come è noto, infatti, Il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) prevede la definizione di obblighi annuali di incremento dell’efficienza energetica negli usi finali dell’energia a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale, da ottemperarsi mediante l’approvvigionamento dei TEE (*a mercato o tramite accordi bilaterali*) che attestino l’avvenuto conseguimento dei risparmi energetici in tali ambiti.

Nato quindi come meccanismo virtuoso per traguardare gli obiettivi nazionali ed europei di efficienza energetica, negli ultimi anni, a causa della sempre più carente disponibilità di certificati, in parte dovuta al naturale avvicinamento alla frontiera efficiente, in altra parte connessa con gli interventi normativi, ha finito con l’essere causa di significative distorsioni e conseguenti notevoli impatti economici negativi sui soggetti obbligati.

3. L'ANNO D'OBBLIGO 2020: CARATTERISTICHE E CRITICITA'

Il DM Rilancio, operando una proroga del termine dell'anno d'obbligo 2019 al 30 novembre 2020, ha determinato una significativa contrazione della durata del successivo anno d'obbligo 2020, riducendolo a soli 6 mesi (*1 Dicembre 2020 - 31 Maggio 2021*). Il mercato si è trovato quindi nella condizione di dover far fronte ad un obbligo di approvvigionamento di TEE tra i più elevati di sempre (*pari a 3,92 MTEE per i DSO gas e 3,17 MTEE per i DSO elettrici*) in un periodo in cui:

1. come accennato, il lasso temporale a disposizione dei DSO per soddisfare il proprio obbligo era pari alla metà del tempo ordinariamente a disposizione;
2. i TEE da approvvigionare per far fronte agli obblighi minimi erano superiori ai TEE disponibili sul mercato (*come emerge chiaramente dal Rapporto annuale GSE 2020*);
3. è stata rimandata, fino al 31/05/2021, la pubblicazione del provvedimento normativo che avrebbe dovuto aggiornare gli obblighi nazionali di efficienza energetica per il periodo 2021 – 2024 (*fissata invece al 31 dicembre 2020, secondo quanto previsto dal DM 11 gennaio 2017*) riducendoli retroattivamente anche per l'anno d'obbligo 2020, sì da assicurare un riequilibrio delle condizioni di mercato enormemente carente sul lato dell'offerta.

Quest'ultima incertezza normativa ha contribuito a far sì che gli operatori, per soddisfare gli obblighi minimi evitando così di incorrere in sanzioni, proseguissero nell'acquisto di TEE all'interno di un mercato connotato da una forte scarsità di TEE disponibili. Ciò ha determinato, già a partire dall'inizio dell'A.O. 2020, un'ascesa dei prezzi di acquisto dei TEE che si sono attestati al di sopra del *cap* implicito di 260,00 €/TEE, fino al raggiungimento di un picco di 299,99 €/TEE nel mese di Marzo 2021. Nonostante quindi l'aggravarsi delle condizioni di mercato, il Nuovo DM (*che, come detto, ha previsto una diminuzione degli obblighi 2020 nonché una posticipazione della verifica di compliance a luglio 2021*) è entrato in vigore solo alla data del 31/05/2021, ovvero il giorno esatto in cui sarebbe dovuto terminare l'anno d'obbligo 2020. Come ben immaginabile, in assenza di una certezza normativa, i **soggetti obbligati, fino a tale data, hanno proseguito nella propria attività di compravendita dei**

titoli di efficienza energetica, con l'obiettivo di traguardare gli obblighi fino a quel momento imposti dall'ARERA (DMRT/EFC/01/2020 del 31/01/2020 e s.m.i.), in maniera del tutto passiva sottostando alle condizioni ormai speculative di mercato e conseguendo così, per l'ennesimo anno consecutivo, ingenti perdite.

Pertanto, alla luce di quanto espresso sopra, pur condividendo ed apprezzando l'orientamento dell'ARERA secondo cui ai DSO debba essere riconosciuto un contributo eccezionale per le attività di compravendita dei TEE svolte nel corso dell'anno d'obbligo 2020, si ritiene maggiormente rispondente agli obiettivi che l'Autorità indica nel DCO l'estensione del contributo aggiuntivo a tutte le seguenti fattispecie:

- a) TEE relativi all'obbligo 2020, a partire dalle quote annullate nella sessione di annullamento intermedia di novembre 2020;
- b) TEE relativi agli obblighi pregressi 2018 e 2019;
- c) TEE virtuali, riscattati ai sensi del DM 10 Maggio 2018.

Per quanto riguarda il punto a), l'estensione dell'applicazione del contributo eccezionale anche ai titoli di efficienza energetica annullati nella sessione intermedia di Novembre 2020 trova ampia giustificazione nel fatto che i TEE annullati in tale sessione godono del medesimo riconoscimento (*il CT definitivo 2020 – comunicazione GSE 07/08/2020*), a nulla valendo la giustificazione addotta dall'Autorità sul punto secondo cui tali TEE non meriterebbero l'extra riconoscimento per il solo fatto di essere stati acquistati antecedentemente all'inizio dell'anno d'obbligo 2020. E ciò semplicemente perché, al contrario, il mancato riconoscimento determinerebbe l'effetto, paradossale, di penalizzare gli operatori virtuosi che, nonostante le condizioni critiche di mercato, hanno cercato, sin da subito, di attuare una politica di approvvigionamento ben distribuita nel tempo per non gravare ulteriormente sulle dinamiche di prezzo.

Relativamente al punto c), l'inclusione dei TEE virtuali nel perimetro dell'extra riconoscimento si giustifica col fatto che tali certificati sono stati acquistati, in conformità alle disposizioni vigenti,

all'interno dell'anno d'obbligo 2020 – *che, come detto, è stato soggetto a dinamiche di prezzo distorte* – e, anche se questi titoli di efficienza energetica erano destinati al riscatto degli anni d'obbligo 2018-2019, hanno certamente concorso al soddisfacimento dell'obbligo medesimo.

4. RISPOSTE PUNTALI AI QUESITI DELL'AUTORITÀ

Q1. Si condivide la previsione di un riconoscimento eccezionale di parte degli extracosti sostenuti dalle imprese ottemperanti agli obblighi per il solo anno d'obbligo 2020, in aggiunta a quanto determinato ai sensi della deliberazione 270/2020, viste le condizioni verificatesi?

Si condivide appieno l'orientamento di ARERA. Alla luce di quanto sopra esposto, la previsione di un riconoscimento eccezionale, quindi aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla delibera 270/2020/R/efr, appare doverosa e ampiamente giustificata dagli esiti delle sessioni di mercato del periodo in esame.

Q2. Si condivide l'impostazione generale che prevede di non valutare la singola posizione di ciascuna impresa ma di riconoscere un valore individuato a forfait tenendo conto dell'andamento del mercato

Si condivide l'orientamento. Il meccanismo di determinazione del valore a forfait individuato è altrettanto condivisibile.

Q3. Si condivide il criterio di calcolo della componente addizionale eccezionale nonché le relative modalità di applicazione? Si ritiene opportuno valutare altri aspetti? Quali e perché?

Si condivide il criterio di calcolo della componente addizionale eccezionale ma, al contrario, non si condivide il perimetro di applicazione della componente aggiuntiva circoscritto ai soli TEE acquistati nel periodo dicembre 2020 – luglio 2021 (*in origine, Maggio 2021*).

In particolare, come già espresso al paragrafo 3, si ritiene debbano essere inclusi in questo meccanismo di extra-riconoscimento anche le seguenti categorie:

- a) TEE acquistati, ed eventualmente annullati nella sessione intermedia di novembre 2020, in quanto tali titoli, sebbene acquistati prima dell'inizio formale previsto dalla normativa in vigore,

sono relativi all'anno d'obbligo 2020 (*e godono, come previsto dalla comunicazione del GSE in data 07 Agosto 2020, del contributo tariffario valido per il medesimo anno*). È bene precisare che i S.O. hanno la facoltà di usufruire della sessione intermedia di novembre al fine di ricevere parziale anticipo del ristoro per l'esborso finanziario sopportato per l'acquisto, fino a quel momento, dei TEE; la restante quota residua sarà corrisposta in futuro, a valle della determinazione del contributo tariffario. L'aver fatto ricorso a questa soluzione prevista dalla regolazione, alternativa rispetto a quella che invece contempla il mantenimento in portafoglio dei TEE fino alla fine dell'anno d'obbligo, non può certo rilevare ai fini della decisione circa l'erogazione del contributo aggiuntivo. Il fatto di aver annullato preventivamente, secondo le disposizioni in vigore, i certificati non può costituire motivo di esclusione dal contributo aggiuntivo che qui si intende introdurre. Non riconoscere su tali quote il contributo eccezionale, farebbe sì che tutti i soggetti obbligati che hanno attuato una politica di approvvigionamento, per certi versi anche virtuosa nel tempo (*pianificando quindi gli acquisti per non determinare picchi di domanda sul mercato in determinati momenti, specie a ridosso della chiusura dell'anno d'obbligo*), si trovino in una condizione di svantaggio rispetto a coloro i quali avessero invece atteso l'ultima parte dell'anno d'obbligo per acquisire i TEE mancanti (*inducendo, al contrario, ulteriore tensione sul mercato per effetto del picco di domanda concentrata, quindi un prezzo medio di riferimento molto più elevato del cap implicito di 260,00 €*) oppure a coloro che non avessero fatto ricorso all'annullamento dei TEE durante la sessione intermedia messa a disposizione degli operatori per semplice scelta.

L'orientamento dell'Autorità sul punto suggerirebbe altresì agli operatori, anche in ottica futura, l'attuazione di una politica di acquisto non bilanciata nel tempo e per certi versi non efficiente.

- b) TEE acquistati per il riscatto dei titoli virtuali, in quanto approvvigionati – *in conformità alle disposizioni vigenti* – all'interno dell'anno d'obbligo 2020 e che, anche se destinati al riscatto 2018-2019, concorrono al completamento dell'obbligo medesimo. Il riscatto infatti denota l'impegno del DSO a contribuire in maniera attiva al raggiungimento degli obiettivi di efficienza

energetica, limitando l'utilizzo di titoli virtuali non propriamente rispondenti agli obiettivi di efficienza energetica fissati dal legislatore.

Per tali ragioni si chiede ad ARERA di poter correttamente estendere anche alla quota di TEE acquistata ed eventualmente annullata nella sessione intermedia di novembre 2020, relativa all'obbligo 2020, il contributo eccezionale, nonché alla quota utilizzata per il riscatto dei titoli virtuali.

I titoli appartenenti a tali categorie, in sintesi, rappresentano la conseguenza di un comportamento virtuoso nella pianificazione ed esecuzione degli acquisti dei certificati bianchi coerente con le linee guida nazionali ed europee e che non andrebbe certo penalizzato nell'ambito del meccanismo di cui si discute.